

# **BStGer BB.2011.54 vom 21. September 2011**

Bundesstrafgericht, 2011-09-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2011.54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2011.54)

FR: TPF BB.2011.54 du 21 septembre 2011

IT: TPF BB.2011.54 del 21 settembre 2011

## **Regeste**

Sequestro (art. 263 segg. CPP). Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Comunicazione dei capi di imputazione (art. 158 cpv. 1 lett. a CPP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.).

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

### **E. 1.2**

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

### **E. 1.3**

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 12 maggio 2011 (act. 1.2) è stata ritirata dal legale del reclamante il giorno successivo (act.1.3): il reclamo, interposto il 23 maggio 2011, è pertanto tempestivo.

### **E. 1.4**

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – titolare di relazioni bancarie sequestrate, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – non è posta in discussione.

### **E. 2.1**

Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni

- 6 -

del diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché

l'inadeguatezza (lett. c).

## **E. 2.2**

Il reclamante reputa anzitutto di essere stato leso nel suo diritto di essere sentito in quanto l'autorità inquirente, in violazione dell'art. 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 157 CPP, non gli avrebbe comunicato con sufficiente chiarezza i capi di imputazione a suo carico ed i fatti su cui questi si baserebbero.

### **E. 2.2.1**

L'art. 157 CPP prevede che in tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati, offrendogli la possibilità di esprimersi in modo circostanziato su tali accadimenti. A norma dell'art. 32 cpv. 2 Cost., l'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Tali principi sono concretizzati nell'art. 158 cpv. 1 CPP; in particolare, l'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP, prevede che all'inizio del primo interrogatorio la polizia – anche nell'ambito delle indagini autonome da essa condotte – o il pubblico ministero informano l'imputato che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati. Detta disposizione implica che la persona interrogata deve essere informata sulle imputazioni che le vengono mosse, le quali devono essere descritte in modo circostanziato e quanto più possibile preciso. Un'indicazione sommaria non è pertanto sufficiente, dovendo essere contestati all'imputato degli atti determinati in determinate circostanze di tempo e luogo. Non è invece previsto un obbligo di informazione in merito ai mezzi di prova a carico dell'imputato, ma tale informazione dovrà comunque aver luogo in tempi ragionevoli (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e 6 ad art. 158 CPP; GUNHILD GODENZI, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 e segg. ad art. 158 CPP; FF 2006 989, pag. 1098). Gli obblighi di informazione di cui all'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP sono limitati al "primo interrogatorio" dell'imputato e devono essere rispettati sia dalla polizia che dal pubblico ministero. Nell'eventualità in cui l'imputato fosse stato interrogato in precedenza in qualità di testimone o di persona informata sui fatti – e dunque senza che gli fossero state date le informazioni previste dall'art. 158 CPP – le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate (art. 158 cpv. 2 CPP; GUNHILD GODENZI, op. cit., n. 5-7 e n. 41 e segg. ad art. 158 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 7 e 8 ad art. 158 CPP; FF 2006 989, pag. 1097 e seg.).

### **E. 2.2.2**

Il reclamante contesta un'assenza di informazione in merito alle imputazioni al vaglio a suo carico e critica il MPC per non avere ancora proceduto ad interrogarlo in qualità di imputato. Nel gennaio 2011 il procedimento è stato

- 7 -

esteso a carico di A. (estensione comunicatagli con scritto del 21 marzo 2011 [act. 6.3, act. 6.4, pag. 1]), data in cui sono pure stati ordinati le edizioni ed i sequestri delle relazioni ad egli intestate (ed alla sua società O. SA) presso la banca N. SA; da allora, non risulta che A. sia stato citato per un interrogatorio né dalla PGF né dal procuratore, nonostante egli abbia manifestato la sua disponibilità in proposito e malgrado il MPC, nel suo scritto del 19

aprile 2011, gli abbia preannunciato che sarebbe stato sentito “nelle prossime settimane” (act. 6.4). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalle spiegazioni fornite dall’ autorità inquirente, l’istruzione – avviata nell’ottobre 2010 ed ancora in una fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d’indagine, condotta in ambito internazionale con necessità di atti da assumere in via rogatoria, e deve ancora essere completata con ulteriori prove determinati, tra cui la raccolta e l’analisi di copiosa documentazione (act. 6): è chiaro che, in simili circostanze, un interrogatorio dell’imputato non potrebbe ancora essere condotto in modo circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire, compatibilmente con i bisogni dell’inchiesta, indicazioni in merito alle imputazioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interrogata la possibilità di esprimersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con rinvii). A tale riguardo va comunque osservato che il reclamante già era stato posto a conoscenza dei motivi preliminari dell’inchiesta estesa nei suoi confronti tramite la lettera del MPC del 21 marzo 2011 (act. 6.3) e l’ordine di edizione e sequestro, intimato al patrocinatore di A. il 31 marzo 2011; ma soprattutto, come peraltro confermato dal reclamante medesimo (act. 8, pag. 2), egli è stato sufficientemente informato sul suo stato di accusa nell’ambito della presente procedura di reclamo – e meglio con la ricezione delle osservazioni del MPC del 13 luglio 2011 (act. 6) – di modo che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito, allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rinvii). Il reclamo, su tale punto, non può pertanto essere accolto. Ciò non toglie che, in conformità agli art. 6 cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sentito, non appena il MPC disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell’inchiesta lo permetterà, esso sarà tenuto ad interrogare il reclamante in qualità di imputato conformemente agli art. 157 e segg. CPP. Come confermato anche dall’ autorità inquirente (act. 6, pag. 4), non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell’imputato che il primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare l’accesso agli atti alla persona indagata.

### **E. 2.3**

Quale seconda violazione del diritto di essere sentito, il reclamante invoca la mancata motivazione della decisione 12 maggio 2011 del MPC, oltre a quella del 19 maggio 2011 (recte: 19 aprile 2011), con cui è stata rigettata la sua richiesta di dissequestro (parziale) del suo conto (act. 1, pag. 5).

- 8 -

#### **E. 2.3.1**

L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost., art. 6 CEDU), e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’ autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16

luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (DTF 130 II 530 con- sid. 7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).

### **E. 2.3.2**

In concreto, non risulta che l'ordine di sequestro del 21 marzo 2011 sia stato impugnato dal reclamante, nemmeno dopo che questo gli è stato notificato il 31 marzo 2011 (v. act. 1). Il reclamante non ha dunque censurato detta mis- ra, né nel merito né a causa dell'asserita violazione del diritto di essere senti- to. Per contro, A. ha a più riprese richiesto il dissequestro (parziale) del suo conto, domande che sono state respinte dal MPC con decisioni del 19 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 (act. 1.2 e act. 6.4). Solo contro quest'ultima deci- sione A. ha interposto reclamo invocando, tra altri, una violazione del diritto di essere sentito a causa di un'asserita carente motivazione della medesima. È pertanto solo il contenuto della decisione di diniego della domanda di disse- questro, e non l'ordine di sequestro in quanto tale, ad essere oggetto delle contestazioni del reclamante. Dallo scritto del 12 maggio 2011 e dalla lettera 19 aprile 2011 in esso richiamata, emerge con sufficiente chiarezza che il re- clamante è imputato nel procedimento penale, come pure il motivo del diniego del dissequestro, e meglio lo stato iniziale dell'istruzione, l'ingente mole di do- cumenti acquisiti da analizzare e l'esistenza del sospetto che l'immobile ven- duto fosse stato precedentemente acquistato con valori patrimoniali di origine criminale. Dallo scritto 19 aprile 2011 si evince anche che, nell'ambito del pro- cedimento penale, il reclamante era stato interrogato in qualità di persona in- formata sui fatti, sede in cui gli era stato comunicato che le indagini preliminari

- 9 -

erano state avviate nei confronti di B. e ignoti per titolo di organizzazione cri- minale e riciclaggio di denaro giusta gli art. 260ter CP e 305bis CP. In conside- razione di quanto sopra, non si può ritenere che il reclamante non fosse in grado di comprendere i motivi che hanno indotto il MPC a rifiutare la sua ri- chiesta. Ad ogni modo, anche se dovesse essere ritenuta una violazione ini- ziale – non particolarmente grave – del diritto di essere sentito a causa di una motivazione non sufficiente della decisione impugnata, questa sarebbe sanata dalla presente procedura di reclamo, in quanto il reclamante ha potuto cono- scere (v. act. 8, pag. 2) e prendere posizione sulle motivazioni dettagliate del MPC in merito al mancato dissequestro dei fondi provento della vendita dell'appartamento, dei fondi depositati sulla rubrica "S.", sulla somma provento della successione fu R. ed in merito agli importi necessari alla sopravvivenza della famiglia, nell'ambito dello scambio degli allegati effettuato dinanzi alla I Corte dei reclami penali (v. in proposito la decisione del Tribunale penale fe- derale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 con rinvii).

### **E. 2.4**

Quale ulteriore asserita violazione dei suoi diritti, il reclamante lamenta di non aver potuto avere accesso agli atti come garantitogli dall'art. 101 CPP; non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità.

#### **E. 2.4.1**

La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall'art. 108 CPP. L'accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell'imputato, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 225 cpv. 2 CPP relativa all'esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto fin dall'inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l'accesso agli atti prima dell'audizione al fine di permettere all'imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall'inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L'esame degli atti da parte dell'imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all'imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura

- 10 -

(DTF 1B\_261/2011 del 6 giugno 2011, consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B\_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l'imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di "prove principali", va rilevato che l'interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell'autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all'assunzione delle prove, una limitazione dell'accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

#### **E. 2.4.2**

Nel caso di specie, il reclamante è stato interrogato dalla PGF il 3 novembre 2010 in qualità di persona informata sui fatti; in tale sede, egli ha dichiarato di non intendere

rispondere alle domande (art. 6.2). Da allora, egli non è più stato sentito né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l'estensione del procedimento nei suoi confronti per il titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis cpv. 2 CPP. Il MPC precisa che l'imputato, nonostante lamenti violazioni del suo diritto di essere sentito, non avrebbe dal canto suo nemmeno fatto uso degli strumenti che la legge gli mette a disposizione per far valere ab initio i suoi diritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sensi dell'art. 145 CPP. In merito all'accesso agli atti, l'autorità inquirente motiva il suo diniego, da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate all'art. 101 CPP e, dall'altro, con l'esistenza di un interesse che nel caso concreto impone una restrizione di tale diritto, ossia l'esigenza, nella fase preliminare dell'istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato per assicurare l'efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evitando così i rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a mente del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato dell'inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l'esigenza di segretezza sarebbe da tutelare sino all'espletamento delle misure necessarie ad assicurare le prove in modo efficace, tanto più che l'istruzione sarebbe assai complessa, sia per il numero di persone e società coinvolte nell'attività criminale, per le implicazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e per l'incipienza di misure investigative. La necessità di segretezza sarebbe anche giustificata dall'esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio del-

- 11 -

la Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospettata attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico. Inoltre, trattandosi di un'indagine per riciclaggio di denaro, questa nascerebbe praticamente già come istruzione preliminare e comporterebbe fin dall'inizio l'adozione di misure coercitive quali i sequestri; ciò implicherebbe che le attività investigative verrebbero effettuate nell'ambito della procedura preliminare e, conseguentemente, il tempo necessario per compiere i primi accertamenti e assicurare le prove essenziali si dilaterrebbe. Infine, il MPC sostiene di non avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze, una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura dell'istruzione formale non costituirebbe una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU.

### **E. 2.4.3**

Dagli atti risulta che, finora, il reclamante è stato interrogato dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, ma non ancora (dal pubblico ministero) in qualità di imputato. Per quanto attiene all'assunzione delle "prove principali", il MPC evidenzia che nell'ambito dell'indagine, avviata nell'ottobre 2010, sarebbero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edizione e/o perquisizione bancaria, sarebbero state effettuate almeno una ventina di perquisizioni domiciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interrogatori e raccolti circa 250 classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici ancora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (documentazione bancaria e societaria e atti giudiziari relativi alle indagini in corso in Italia) anche tramite attività rogatoriale all'estero. Pertanto, ritenuti sia gli stretti legami del reclamante con altri imputati e con B., come pure il genere di reato su cui si indaga, non si può concludere che l'autorità inquirente abbia violato il diritto di essere sentito del reclamante negandogli l'accesso agli

atti, diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tempi ragionevoli) e nel limite in cui la consultazione dell'incarto potrebbe creare pericolo per la ricerca della verità materiale. Per i medesimi motivi, ed in particolare in considerazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istruttorie, non può ritenersi che le decisioni del MPC di negare l'accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentito o del principio di proporzionalità.

### **E. 3**

Da ultimo, il reclamante chiede nuovamente di ordinare il dissequestro del conto n. 2, giudicando non dati gli indizi di reato alla base del sequestro ordinato il 21 marzo 2011. Il reclamante confonde tuttavia le decisioni del MPC: in effetti, la decisione qui impugnata è unicamente la decisione del 12 maggio

- 12 -

2011 e non la decisione di sequestro del 21 marzo 2011, contro cui non è stata presentata alcuna impugnativa e che non può pertanto più essere contestata in questa sede. Nella misura in cui invece il reclamante censura la mancata concessione del dissequestro invocando una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di essere sentito per assenza di motivazione (per questa seconda censura si rinvia al consid. 2.3.2 sopra), il reclamo merita di essere esaminato.

### **E. 3.1**

Nella sua risposta (act. 6), il MPC ha osservato che l'ipotesi investigativa al vaglio copre gli anni dal 2004 ad oggi e riguarda l'attività di B., A. ed altri che, in banda, avrebbero riciclato in Svizzera, tramite una moltitudine di società, tra cui la P. SA e la O. SA, il frutto di attività criminali perpetrate perlopiù all'estero, nel quadro dell'attività della G. S.p.a.. Considerati pure i reciproci rapporti sospetti di dare ed avere indizianti dell'esistenza di una struttura allestita e finalizzata allo scopo criminale, A., con la sua società O. SA, sarebbe parte integrante di questo meccanismo di riciclaggio. In particolare, a mente del MPC, il sospetto della provenienza criminale riguarderebbe i fondi transitati proprio sul conto n. 2 e specialmente, con riferimento alla connessione diretta al provento del crimine a monte, i fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile abitativo ad inizio aprile 2008 (act. 6, pag. 12, e act. 6.4, pag. 1). Di rilievo sarebbe pure il fatto che sul conto n. 1 della O. SA (principale fonte di alimentazione del conto n. 2) nel biennio 2007-2009 sarebbero pervenute somme di denaro per € 13'730'289.90 provenienti dalla G. S.p.a. (di cui € 7'851'583.-- le sarebbero poi stati ribonificati), così che questa apparirebbe quale maggiore fornitrice e cliente della O. SA; detti flussi di denaro non troverebbero inoltre riscontro puntuale nell'attività commerciale di traffico telefonico tra le due società. Dalle analisi degli inquirenti sarebbe pure emerso che la G. S.p.a. avrebbe utilizzato diciotto istituti di credito italiani differenti per i suoi flussi di denaro con la O. SA, di cui otto avrebbero solo inviato e sei solo ricevuto denaro dalla O. SA, per cui vi sarebbe il legittimo sospetto che questa società abbia funto da piazza di giro del provento dell'attività criminale. La parte dei fondi rimasta sul conto n. 1 sarebbe quindi stata girata su conti di società ruotanti attorno a B. e meglio a controparti della J. SA, costituente la prosecuzione in Svizzera della H. S.p.a. Infine, la documentazione bancaria avrebbe permesso di ricostruire l'entrata sul conto di O. SA, in provenienza dal conto di L. SA, società facente capo a C., nel febbraio 2008 di € 84'402.42 e l'uscita verso il conto del reclamante di fr. 250'517.95 ed € 701.20, tra il novembre 2007

ed il marzo 2011, a titolo di salari e rimborsi spese (act. 6, pag. 11). Detti elementi, ossia il fatto che il conto di cui è chiesto il dissequestro sia stato quasi esclusivamente alimentato dal conto della O. SA a sua volta accreditato in prevalenza con fondi della G. S.p.a., giustificerebbero la sospetta origine criminale del denaro e conseguentemente il diniego della richiesta di dissequestro, decisione rispettosa del principio di proporzionalità.

- 13 -

In merito alla singole richieste di dissequestro, il MPC ha precisato che gli atti in suo possesso indicherebbero che il giorno precedente all'acquisto dell'appartamento intervenuto il 3 aprile 2008, la O. SA avrebbe bonificato in favore del conto n. 2 il controvalore di fr. 150'000.--, e che il medesimo giorno A. avrebbe fatto emettere due assegni di fr. 15'000.-- e fr. 135'000.-- (pari al prezzo dell'acconto per la parcella notarile ed alla caparra/pena di recesso) a favore del notaio che ha redatto il rogito di compravendita; esisterebbe pertanto un collegamento diretto tra gli averi patrimoniali di sospetta origine criminale ed il prezzo di acquisto dell'appartamento, ciò che giustificerebbe di mantenere il sequestro a norma dell'art. 71 CP e dell'art. 263 cpv. 1 lett. b CPP (act. 6, pag. 12). Per i medesimi motivi non meriterebbero accoglimento neppure le richieste di dissequestro dei fondi derivanti da una successione, del conto "S." – essendo peraltro questo una mera rubrica del conto n. 2 e non un conto intestato alla figlia, come erroneamente asserito dal reclamante – e delle somme destinate al pagamento di fatture, ritenuto che non vi sarebbe neppure la prova che queste non possano essere pagate con altri fondi o che non siano già state saldate (act. 6, pag. 12 e seg.).

### **E. 3.2**

Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch'esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvi). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).

Nella fattispecie, allo stadio attuale dell'inchiesta e considerati gli elementi già raccolti dall'autorità inquirente, non può essere escluso con certezza che i fondi confluiti sul conto n. 2 siano di origine criminale e non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro, quali ad esempio il lungo tempo trascorso senza che siano stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili l'art. 71 CP e/o l'art. 263 CPP. Inoltre il MPC, il 29 marzo 2011, ha proceduto al dissequestro dei conti a suo giudizio non implicati nelle attività oggetto di indagini, mantenendo bloccati solo il conto personale di A. ed i conti societari. Di conseguenza, non si vede in che misura la decisione di diniego della domanda di dissequestro possa essere considerata lesiva del principio di proporzionalità, considerando anche l'ingente volume dei fondi ritenuti sospetti transitati sui conti societari e personali. Tanto più che il reclamante non ha dimostrato la necessità impellente di poter attingere ai fondi ancora sequestrati: egli ha anzi ritirato la sua richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria ed ha provveduto a saldare – tramite un prestito della madre – l'anticipo spese. In sede di replica, egli ha inoltre specificato, sebbene la situazione diventi difficile, di poter far fronte ad alcune spese grazie all'aiuto di parenti (v. act. 8).

- 14 -

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respinto.

#### **E. 4**

Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, il reclamante deve essere considerato parte soccombente sia nella procedura di reclamo che in merito alla domanda di assistenza giudiziaria, essendo considerata soccombente anche la parte che ha ritirato la richiesta (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'700.--: considerato l'anticipo spese già prelevato di fr. 1'500.--, il reclamante dovrà versare alla cassa del Tribunale penale federale fr. 200.--.

- 15 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.